

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

della Seduta della Giunta Regionale del 7 giugno 1996.

OGGETTO

DPR 203/1988 SOCIETA' INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA -
RETTIFICA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
PER LA PRODUZIONE DI TAED (TETRACETILETILENDIAMMINA) IN
COMUNE DI TORVISCOSA (UD) .

1. prof. Sergio CECOTTI	- Presidente
2. sig. Cristiano DEGANO	- Vice Presidente
3. dott. Gianpiero FASOLA	- Assessore effettivo
4. dott.ssa Alessandra GUERRA	- " "
5. p.a. Oscarre LEPRE	- " "
6. dott. Giorgio MATTASSI	- " "
7. sig. Gianfranco MORETTON	- " "
8. sig. Mario PUIATTI	- " "
9. dott. Lodovico SONEGO	- " "
10. sig. Roberto DE GIOIA	- Assessore supplente
11. dott. Beppino ZOPPOLATO	- " "

PRESENTI	ASSENTI
PRESENTE	
	ASSENTE
	ASSENTE
	ASSENTE
PRESENTE	
PRESENTE	
PRESENTE	
PRESENTE	
PRESENTE	
PRES. VOT.	
	ASSENTE

dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario Generale

In ordine all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:

156
AMB./

UD/INAT/528

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1322 dd. 29/03/1996, con la quale, è stata autorizzata la realizzazione dell' impianto per la produzione di TAED (tetracetilendiammina) sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Società INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. con sede in Comune di MILANO, via Borgonuovo, 14;

ATTESO che per mero errore materiale al punto 2 della precitata deliberazione non è stato inserito il punto di emissione E66.1 (Sintesi TAED);

VISTA la nota dd. 10/05/1996 del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti e delle Infrastrutture Civili della Direzione regionale dell'Ambiente con la quale si esprime parere favorevole alla rettifica dell'autorizzazione di cui sopra;

ATTESO che con il parere medesimo vengono fissati limiti specifici alle emissioni;

RITENUTO pertanto di dover formalmente rettificare l'autorizzazione di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1322 dd. 29/03/1996;

VISTO l'art. 6, comma 5, della L.R. 27 marzo 1996, n. 18, il quale prevede, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, che i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuino ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

RITENUTO, in attesa di una specifica normativa regionale in materia, di individuare nell'esecutivo regionale l'organo competente all'emissione delle autorizzazioni di cui al D.P.R. citato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di autonomia;

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Il punto 2 della delibera della Giunta regionale n. 1322 dd. 29/03/1996, viene sostituito dal seguente:

“2.L'impianto deve essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima e depositati in atti previa sottoscrizione del Direttore del Servizio Tutela dagli Inquinamenti e delle Infrastrutture Civili, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione provvisori:

Punto di emissione E66.1 (Sintesi TAED):

Acido acetico	150mg/Nmc
---------------	-----------

Punto di emissione E66.2 (Essiccatore TAED):

Polveri totali	20mg/Nmc
----------------	----------

Vengono fatte le seguenti prescrizioni:

Lo scarico degli effluenti in atmosfera deve essere provvisto di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi.”

2. Il punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 1322 dd. 29/03/1996, viene sostituito dal seguente:

“4.La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni previsti all'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990. I valori limite di emissione si riferiscono ai criteri contenuti nell'art. 3, punti 2, 3, 5, 12 e 14, del succitato D.M., così come integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve le ulteriori determinazioni che verranno assunte con il provvedimento ministeriale

previsto dalla lettera b), comma 2, art. 3, del D.P.R. 203/88.”

3. Rimangono valide ed immutate per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni della citata delibera n. 1322 dd. 29/03/1996;

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

A1-D2

IL SEGRETARIO
F.to Bellarosa

IL PRESIDENTE
F.to Cecotti

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETARIA GENERALE - Servizio affari della Giunta
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CHE SI RILASCI A
TRIESTE, ADD: 11 GIU. 1996



COPIA N. quattro PAGINE.

IL SEGRETARIO
(F.to Bellarosa)

[Handwritten signature]